



07017-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Mogini	- Presidente -	Sent. n. sez. 197/2021
Massimo Ricciarelli		UP - 03/02/2021
Gaetano De Amicis		R.G.N. 23807/2020
Riccardo Amoroso		
Martino Rosati	- relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/05/2020 della Corte di appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. (omissis), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di (omissis) per i delitti di coltivazione non autorizzata di undici piante di *cannabis indica*, di altezza compresa tra i 70 ed i 100 cm. all'atto del rilevamento, e di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, limitandosi a rideterminare la pena.

2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione l'imputato, sulla base di cinque motivi.

2.1. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di coltivazione illecita di piante da stupefacenti.

Quest'ultimo – si sostiene – non sarebbe configurabile, in assenza di uno specifico accertamento qualitativo e quantitativo sulle capacità produttive delle piante rinvenute, nonché in considerazione dei mezzi rudimentali utilizzati e dell'assenza di qualsiasi indice di destinazione alla cessione a terzi del prodotto ricavabile. La Corte d'appello si sarebbe fermata a considerare i profili della conformità di tali piante al tipo botanico vietato e della loro attitudine a produrre sostanza stupefacente, indicati dalla Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12348 del 19/12/2019, ric. Caruso, tuttavia trascurando gli altri profili indicati da quella stessa pronuncia per individuare una coltivazione di tipo domestico, priva, come tale, di rilievo penale (assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, utilizzo di tecniche rudimentali, scarso numero di piante, possibilità di ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto).

2.2. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione, in merito al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità dell'offesa, a norma dell'art. 131-*bis*, cod. pen.: esso è stato giustificato in sentenza per il sol fatto, tuttavia connaturato alla fattispecie, della destinazione di tali sostanze allo spaccio, peraltro, nello specifico, neppure dimostrata.

2.3. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011: si tratta, infatti, di violazione di una misura di prevenzione eseguita nei confronti dell'imputato a distanza di oltre tre anni dall'emissione del relativo decreto, senza la previa rivalutazione dell'attualità della sua pericolosità sociale, in violazione del disposto dell'art. 14, comma 2-*ter*, d. lgs. n. 159, cit..

2.4. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione, in merito al diniego, anche per questo reato, della causa di non punibilità della particolare tenuità

dell'offesa, a norma dell'art. 131-*bis*, cod. pen.: quest'ultima, invece, sarebbe giustificata in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e dai fatti alla stessa sottesi, nonché per la mutata condotta di vita dell'interessato.

2.5. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione, in relazione al diniego di attenuanti generiche, giustificato dalla Corte di merito con formula aspecifica e senza considerare la modesta gravità dei fatti ed il comportamento dell'imputato.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente (a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020), ribadendo le richieste formulate con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata effettivamente si limita a considerare solo un aspetto del complesso principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624, completamente obliterando l'affermazione, ivi pure contenuta, secondo cui «non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto».

Pertanto, poiché dai dati di fatto emergenti dalla sentenza, che non vanno oltre il numero, il tipo e l'altezza delle piante, non è possibile escludere un'ipotesi di coltivazione *domestica*, secondo le caratteristiche appena delineate, s'impone sul punto un supplemento di motivazione, che dia conto in dettaglio della contraria affermazione contenuta in sentenza, nonché della ritenuta potenzialità produttiva di tali piante ampiamente eccedente il ragionevole fabbisogno personale del ricorrente e del suo correo.

Per tale capo, dunque, la sentenza dev'essere annullata con rinvio.

2. Da tanto consegue che il secondo motivo, in tema di particolare tenuità dell'offesa con riferimento al medesimo reato, perde di qualsiasi rilevanza, sicché non v'è ragione di trattenerci su di esso.



3. E' manifestamente infondata, invece, e perciò inammissibile, la terza doglianza.

3.1. Essa poggia sulla disposizione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159, cit., sì come introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che, recependo quanto già da prima sancito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 6 dicembre 2013, ha previsto che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di una pena protrattosi per almeno due anni, la misura di prevenzione rimasta sospesa non possa essere eseguita senza la previa verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, alla quale il giudice della prevenzione deve provvedere anche d'ufficio. Con la conseguenza - affermata da Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952, anch'essa rammentata dal ricorrente - che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dal cit. art. 75, non è configurabile nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.

3.2. Tali riferimenti normativi e giurisprudenziali non sono appropriati.

Sia l'art. 14, comma 2-ter, cit., che le pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte riguardano espressamente l'ipotesi in cui l'esecuzione della misura di prevenzione rimanga sospesa per effetto della sottoposizione dell'interessato alla *detenzione in espiazione di pena*: non anche - com'è invece accaduto nel caso di specie - allorché il differimento dell'esecuzione si stato determinato dall'applicazione di una misura cautelare personale di tipo custodiale.

E le due situazioni, ai fini che qui interessano, non sono affatto assimilabili.

Differenti, infatti, sono anzitutto le finalità.

Soltanto la pena - per l'espresso espresso dettato dell'art. 27, secondo comma, Cost., tradotto in atto attraverso il *corpus* normativo dell'ordinamento penitenziario - deve tendere alla rieducazione del condannato; non così, invece, le misure cautelari, il cui scopo è quello di assicurare l'efficace svolgimento del processo o di infrenare la pericolosità dell'imputato, in attesa del definitivo accertamento delle accuse a suo carico.

Peraltro, proprio le specifiche funzioni di prevenzione speciale e di rieducazione del reo, che la pena è chiamata a svolgere, rendono coerente la verifica dei risultati di tale percorso risocializzante, e quindi la necessità di accertare la persistenza o meno della pericolosità dell'interessato, in vista della successiva applicazione della misura di prevenzione rimasta ineseguita.

Ma la diversità degli scopi giustifica anche la differenza di presupposti tra pene detentive e misure cautelari custodiali. Infatti, se le prime richiedono l'accertamento di responsabilità per uno specifico reato, ma non anche l'attualità della pericolosità sociale del suo autore, le seconde, invece, quanto meno laddove giustificate dal pericolo di reiterazione criminosa, postulano giust'appunto tale pericolosità: che deve esistere nel momento della loro applicazione, ma altresì persistere per l'intera loro durata, dovendo altrimenti le stesse essere revocate non appena esso venga meno.

Se ne deve coerentemente desumere, allora, che, finché dura la misura cautelare custodiale, la persona attinta anche da misura di prevenzione, rimasta per tal ragione inesorabile, è socialmente pericolosa: sicché, al fine dell'esecuzione di quest'ultima, una nuova verifica, allorché la prima cessi, è superflua.

Non è un caso, del resto, che lo stesso art. 14, d. lgs. n. 159 del 2011, al precedente comma 2-bis, dedicato specificamente alla situazione in rassegna ed introdotto anch'esso dalla medesima novella del 2017, nessuna preliminare verifica abbia previsto.

Di conseguenza, può essere enunciato il seguente principio di diritto: *"sussiste il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, nel caso in cui l'esecuzione di tale misura di prevenzione, rimasta in precedenza sospesa per effetto della sottoposizione dell'interessato ad una misura cautelare custodiale, sia stata ripristinata senza la preventiva rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione"*.

Poiché, dunque, questo è quanto è accaduto per l'odierno ricorrente, il solo dato formale della mancata rivalutazione della sua pericolosità prima della sottoposizione alla sorveglianza speciale violata non è sufficiente ad escludere il reato.

Né il ricorso - ove mai rilevasse - ha comunque addotto un qualsivoglia elemento concreto, da cui poter desumere che, nelle more dell'esecuzione della misura di prevenzione, la pericolosità del ^(omissis) fosse cessata. Ragione per cui la doglianza risulta pure generica.

4. Del tutto generico, inoltre, è pure il quarto motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità dell'anzidetta violazione della sorveglianza speciale, sostanziandosi non in una critica ragionata delle motivazioni rassegnate dalla sentenza impugnata (pag. 4, sent.), bensì nella mera manifestazione di un diverso punto di vista, fondato su profili di fatto generici e meramente asseriti (mutamento dello stile di vita) o irrilevanti (tempo



trascorso dall'emissione del decreto di sottoposizione a sorveglianza speciale, quando quel che ha significato è il momento in cui le relative prescrizioni sono state violate), e comunque non valutabili in sede di legittimità.

5. L'annullamento della sentenza sul capo relativo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, travolge necessariamente anche le statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio, e quindi rende irrilevante il motivo d'impugnazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio, all'esito del giudizio devolutogli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Stefano Mogini

